



MASSIMO SARACENO
NOTAIO

ALLEGATO "C"
AL REP. 24235/15991

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TRICOSTARC ETS"

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione

È costituita un'Associazione denominata **"TRICOSTARC ETS"** (appresso indicata "L'Associazione").

I contenuti e la struttura dell'Associazione, che sono ispirati a principi di democrazia, solidarietà, uguaglianza dei diritti, trasparenza, amministrativa e non, e al riconoscimento delle pari opportunità tra uomo e donna, consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione è senza fini di lucro né diretto né indiretto e con l'azione diretta, personale, dei propri aderenti persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale ed opera nei settori dell'assistenza al cittadino, della formazione, e della promozione della cultura, con particolare attenzione a quanto attiene la conoscenza e le discipline nel campo sanitario della tricologia e delle protesì tricologiche.

È retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano, ed agisce, in particolare, secondo le disposizioni del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha sede in Roma. L'Assemblea dei Soci, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale la stessa città nonché istituire sedi secondarie, uffici, delegazioni e sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e all'estero; queste ultime anche se organizzate autonomamente sono sempre subordinate al Direttivo della sede principale. Inoltre, può instaurare rapporti di affiliazione con Associazioni terze che, riconoscendosi nella lettera o nello spirito dei suoi fini istituzionali, si propongono di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse dalla Associazione Italiana di Tricoprotesi e di favorire la partecipazioni dei propri Soci alle medesime.

Potrà, inoltre, proporsi come struttura di coordinamento e di servizi per altre Associazioni, Centri, Circoli, Enti, ecc. che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti alle proprie, al fine di ottenere una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un più fattivo utilizzo del volontariato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

Finalità e attività dell'Associazione

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione in prima istanza, si propone di diffondere tra i cittadini e segnatamente tra gli operatori del settore (tricotecnici, medici, clinici,

farmaceutici, tecnici di laboratorio, farmacisti, amministratori di enti e strutture sanitarie e di altri operatori nell'ambito tricoprotesico) la cultura e la conoscenza delle discipline tricoprotesiche.

Questo obiettivo verrà perseguito favorendo la discussione, la ricerca, la formazione permanente e aggiornamento professionale tra gli operatori tricoprotesici e promuovendo iniziative di formazione atte a migliorare le conoscenze dei cittadini nel campo tricoprotesico e tricologico, una particolare attenzione alla cura dei difetti dei capelli e, quindi, favorire la loro partecipazione allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.

Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione costituirà commissioni studio e ricerca, comitati scientifici e/o culturali che si dedichino alle varie tematiche legate alla tricoprotesi. Tra gli indirizzi di studio già individuati vanno annoverati:

- la partecipazione consapevole del cittadino e la promozione della qualità dell'assistenza tricoprotesica;
- l'appropriatezza ed efficacia degli interventi tricoprotesici;
- la continuità e l'integrazione dell'assistenza;
- i sistemi informativi, la formazione e l'aggiornamento professionale;
- l'etica biomedica, la qualità e l'accreditamento.

Nell'ambito della promozione della salute tricoprotesica, inoltre, l'Associazione si dedicherà all'organizzazione e alla realizzazione di iniziative rivolte ad incidere positivamente oltre che sulla promozione della efficacia e della appropriatezza della pratica operativa e nelle scelte organizzative anche sugli stili di vita e sui comportamenti della collettività e dei singoli, negli ambienti domestici, in quelli della vita comune ed in quelli di lavoro.

Nel proseguire le finalità associative, l'Associazione si propone come luogo d'incontro e di aggregazione per "tutti gli operatori del settore" e, se necessario, intende stabilire rapporti, anche convenzionali, con altre Associazioni, Enti Pubblici o privati, istituzioni ed autorità nell'ambito nazionale ed Internazionale, con i privati cittadini e con l'opinione pubblica in genere per incidere, grazie alla diffusione dell'ideale del confronto e dell'educazione permanente, sulla salute tricologica dei cittadini e sul miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'attuazione dei propri autonomi progetti e nell'aderire a progetti di Associazioni ed Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Internazionali, purché questi siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa, essa opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono le proprie competenze ed abilità professionali;
- le prestazioni di lavoratori dipendenti, collaborazioni di carattere coordinato e continuativo e prestazioni di lavoro autonomo di terzi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione, in osservanza delle normative e senza fini di lucro, svolge le seguenti attività e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle

accessorie, per natura, a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse:

- progettazione, aggregazione, attivazione e gestione di corsi e centri d'istruzione e formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Queste iniziative, eventualmente prodotte anche d'intesa con il Ministero della Salute e dei Ministeri degli Affari Sociali e degli Esteri nonché con autorità ed Organismi italiani ed esteri operanti in materia di formazione, prevedono interventi nei campi della formazione professionale, della qualificazione, della riqualificazione e della specializzazione ad ogni livello nonché programmi di formazione permanente per operatori del settore;
- progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di corsi di formazione, permanenti e non, per i volontari;
- progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di monitoraggi, valutazioni d'impatto, indagini e ricerche sociali, analisi dei fabbisogni formativi e della domanda di prestazioni tricoprotesiche che verranno utilizzate, in proprio, dalla Pubblica Amministrazione o da terzi, per l'elaborazione e diffusione di dati e notizie, la predisposizione di programmi operativi, la produzione di pubblicazioni e di saggi;
- progettazione e produzione di pubblicazioni, studi, collane divulgative e didattiche, libri, dispense, testi sussidiari, materiale cine-audio-visivo e quanto sia utile per fare informazione, formazione ed aggiornamento, utilizzando la tecnologia multimediale;
- progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di quanto possa essere utile a sensibilizzare l'opinione pubblica verso le discipline tricoprotesiche quali: seminari, dibattiti, manifestazioni pubbliche a carattere culturale e/o scientifico ed altre occasioni di confronto culturale, anche interdisciplinari;
- fornire consulenze e costituire un centro di riferimento e documentazione sulle nuove acquisizioni scientifiche, sulle terapie e su qualsiasi altra disciplina di carattere tricologico e tricoprotesico nonché sui temi etici e giuridici di tutela dei diritti della persona;
- promuovere, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 917/86 Art. 108 comma 2 bis);
- organizzare e promuovere attività di sviluppo tecnologico e imprenditoriale, di assistenza patronale e domiciliare, e per quant'altro afferente alle problematiche degli appartenenti alla Categoria Svantaggiata, nonché dai Familiari anche costituendo un polo coordinato di aggregazione tra gli associati e le Istituzioni sanitarie e sociali presenti sul territorio al fine di fornire, utilizzando le rispettive esperienze e capacità professionali, una risposta unitaria, globale e multidisciplinare che abbia come obiettivo un intervento calibrato in relazione allo stato clinico e ai bisogni fisici, psicologici, sociali, spirituali nonché economici degli assistiti e delle loro famiglie, in breve sulla loro qualità della vita. In quest'ottica, oltre alle attività istituzionali rivolte verso i propri assistiti, si propone di collaborare alla progettazione, organizzazione, attivazione e gestione di strutture dedicate alle cure dei pazienti oncologici.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via secondaria e non prevalente, conformemente alla previsione di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2017 n. 117 e secondo i criteri ed i limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al suddetto articolo. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III

I Soci

Articolo 4 - I Soci

Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutte le persone che ne condividano sia le finalità istituzionali sia gli scopi associativi e che facciano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia. Questa possibilità, purché siano condivisi le finalità istituzionali e gli scopi associativi, è estesa anche ad altre Associazioni, ad Enti pubblici e privati, società e qualsiasi tipo di persona giuridica.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti, soci sostenitori e soci onorari.

Sono aderenti all'Associazione, in qualità di Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione ed il presente Statuto. Tale qualifica, previa approvazione della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori, riuniti in assemblea straordinaria, può essere attribuita a quanti, impossibilitati a sottoscrivere il presente atto, ne faranno richiesta entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accettata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può accogliere l'adesione delle persone giuridiche sopra indicate, nella sola persona del rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; queste sono equiparate a tutti gli effetti a soci ordinari e conseguimento esercitano tutti i relativi diritti e poteri e sono soggetti agli obblighi indicati nel presente statuto.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può insignire del titolo di Socio Benemerito i Soci Ordinari che, in funzione del costante impegno profuso a favore dell'Associazione e di loro personali titoli e meriti, abbiano contribuito a dare all'Associazione una positiva immagine nonché le persone fisiche ed i soggetti giuridici, pubblici e privati, che per attività culturale e scientifica si siano resi benemeriti nella realizzazione dei fini associativi. Il Consiglio Direttivo insignisce del titolo di Soci Sostenitori le persone fisiche, giuridiche e i soggetti giuridici, pubblici e privati che per attività culturale e scientifica si siano resi benemeriti nella realizzazione dei fini dell'Associazione. Detti soci sono esentati dal versamento della quota associativa.

I Soci non hanno diritto ad alcun compenso in relazione al loro status di

socio; solo in particolari casi, nei quali operano, previa precisa delibera del Consiglio Direttivo, in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto, al pari di quanto avviene per gli Organi dell'Associazione, nell'adempimento dei loro incarichi istituzionali, al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I Soci, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno il diritto:

- di partecipare all'Assemblea e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una, come previsto nell'art. 6) nelle Assemblee per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi dell'Associazione e su tutte le altre decisioni su cui è richiesto il voto dell'Assemblea;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa promosse;
- di recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione di recesso;
- di proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo e deve ottenere la ratifica dell'Assemblea.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso quando:

- in qualunque modo intenzionalmente danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento o le deliberazioni validamente prese dagli Organi Sociali competenti;
- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Questo deve contenere le motivazioni per le quali essa è stata deliberata e le stesse dovranno essere sottoposte all'Assemblea nel momento della sua ratifica.

Il socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all'Organismo Interno di Garanzia (Collegio dei Probi-Viri).

Il socio escluso e gli eredi del socio deceduto non possono pretendere la restituzione dei contributi versati.

Il numero dei soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato sul Libro dei Soci.

TITOLO IV

Gli Organi Sociali e i Libri Sociali

Articolo 5 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori Contabili;
- 8) il Collegio dei Probi-Viri

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Articolo 6 - L'Assemblea dei Soci.

È costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale. Essa è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli Iscritti indicata data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante raccomandata a/r o con comunicazione telematica (e-mail ordinaria, PEC, ecc.). Nel documento di invito deve essere indicata anche la data di un'eventuale seconda convocazione; questa potrà avvenire solo dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea si ritiene valida con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio e per delega. Ciascun iscritto può essere portatore di non più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli Associati.

È convocata in seduta straordinaria per deliberare per l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa o per apportare modifiche all'Atto Costitutivo e al presente Statuto; in questo caso è necessaria la presenza (anche per delega) di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci che siano anche membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano eventuali loro responsabilità.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la nomina, qualora ritenuto opportuno, di Commissioni di Studio e di Ricerca.
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la ratifica delle delibere di esclusione dall'Associazione emesse, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Regolamento Interno e dell'eventuale regolamento

dei lavori assembleari;

- l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- l'approvazione del bilancio preventivo;

- la delibera delle attività e delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;

- il trasferimento della sede nonché l'istituzione di uffici, sedi, delegazioni e sezioni, distaccate anche in altre città.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, ai sensi del successivo art. 18;

- la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, ai sensi del successivo art. 19.

L'assemblea delibera altresì, in seduta ordinaria o straordinaria, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. La tenuta e la consultazione del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dal successivo art. 15.

È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Resta inteso che tale modalità di partecipazione, previa motivata giustificazione del socio, deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, e potrà essere composto fino ad un massimo di undici membri; resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, in particolare con riferimento alle competenze di spettanza dell'assemblea. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed affida incarichi agli altri componenti; ha

inoltre la facoltà di nominare un Presidente Onorario, anche esterno.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta dal Presidente, che dovrà essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, mediante raccomandata a/r o con comunicazione telematica (email ordinaria, PEC, ecc.), almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità anche su richiesta di uno solo componente; in tale caso la riunione deve essere indetta dal Presidente entro venti giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza; in caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente.

Le decisioni devono essere sottoscritte dai presenti su apposito verbale. La tenuta e la consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è disciplinato dal successivo art. 15.

Il Consiglio Direttivo:

- conduce, in ambito nazionale, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può predisporre Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto, da approvarsi da parte dell'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo, entro la fine del mese di dicembre, e il Bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- accoglie e rigetta le domande degli aspiranti soci;
- delibera sull'esclusione dei soci per gravi motivi, con successiva sottoposizione delle relative delibere alla ratifica dell'Assemblea;
- inoltra all'Assemblea la proposta per la nomina del Tesoriere;
- ratifica, se lo ritiene opportuno, i provvedimenti di propria competenza adottati per motivi di necessità, nella prima seduta successiva alla loro adozione;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale e altri contributi a carico degli Associati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni od altra causa, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente per provvedere alla sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un riscontro immediato.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti, dura in carica per un periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Un mese prima della scadenza del mandato convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, del Consiglio direttivo e di qualsivoglia altra figura ritenuta utile per i fini dell'Associazione.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi, in ogni grado e tipo di giurisdizione, e compie tutti gli atti che impegnano

l'associazione stessa; detiene la firma sociale e, con specifico mandato del Consiglio Direttivo, può delegare ad altri componenti del Consiglio stesso. Convoca presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi di necessità e di urgenza può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, nel caso in cui questi non sia disponibile, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea. Organizza le riunioni dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo, che sottoscrive in qualità di estensore.

Controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Libro dei Soci.

Tiene, inoltre, unitamente al Tesoriere l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

Articolo 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche e controlli. Di fatto è preposto all'attività amministrativa dell'Associazione e in particolare alla gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere deve rendere conto della situazione di cassa, della tenuta dei libri contabili e delle operazioni contabili compiute al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'organo di controllo o al revisore legale, se costituiti.

Articolo 11 - Organo di controllo e revisore legale

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo.

L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

L'organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo collegiale sono nominati dal Presidente. Egli dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla gestione

economica e patrimoniale dell'Associazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- potrà agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti del Consiglio Direttivo.

Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

L'assemblea può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

All'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.

Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, e dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Può essere revocato con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea.

In tale qualità, il Revisore esprime al Consiglio Direttivo il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per

cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.

Il Revisore effettua le ispezioni almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente, almeno due membri del Consiglio Direttivo o l'Assemblea; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, preso la sede dell'Associazione.

Al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

L'assemblea può prevedere che al revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'organo di controllo.

La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno della Associazione.

Articolo 12 - Il Comitato dei Probi-Viri

Il Comitato dei Probi-Viri è costituito da tre membri: due eletti dai Soci Fondatori e uno dall'Assemblea dei Soci, scelti anche fra i non Soci purché persone di comprovata competenza e moralità.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e tra i membri degli Organi stessi.

Giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

I membri del Comitato dei Probi-Viri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 13 - Commissioni

L'Assemblea, nell'attivare le già citate commissioni di studio e ricerca e i comitati scientifici e/o culturali ha la facoltà di nominare, per ogni progetto, un presidente, anche estraneo all'Associazione, di comprovata competenza e capacità al quale verrà affidata la responsabilità del progetto stesso ed il coordinamento delle attività degli organi associati che intendono dedicarsi alla loro realizzazione. Nello stesso modo, inoltre, può nominare comitati organizzativi che si dedichino alla realizzazione delle iniziative di carattere culturale, formative ed esistenziali. Il consiglio Direttivo, infine, ha la facoltà di determinare le finalità e i termini nei quali devono operare le commissioni e i comitati nonché gli emolumenti per l'operato svolto dagli incaricati e dai consulenti esterni all'Associazione.

Art. 14 - Conflitto di interessi e responsabilità

1. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

2. I membri del Consiglio Direttivo nonché, se nominati, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei soci fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 15 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove costituito, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti e, più in generale, i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo di riferimento.

TITOLO V

Il Patrimonio e le Entrate dell'Associazione.

Articolo 16 - Il Patrimonio e le Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili nonché da denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- b) i beni, di ogni specie, acquistati dall'Associazione, purché destinati alla realizzazione delle sue finalità. I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato d'uso. I beni acquistati dall'Associazione e a essa intestati devono essere indicati nel registro dei beni patrimoniali che è depositato presso la sede dell'Associazione. Questo inventario può essere consultato dagli Associati.

c) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- proventi derivati dal proprio patrimonio;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivati da convezioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

La quota associativa annuale avviene determinata dal Consiglio Direttivo al momento della sua prima riunione e può essere modificata annualmente con delibera del Consiglio stesso.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI

Il Bilancio

Articolo 17 - Il Bilancio, gli utili e gli avanzi di gestione

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno: esso deve essere presentato dal Presidente del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il giorno 30 Giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il bilancio, preventivo e consuntivo, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione redatta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora esercitate.

Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'associazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito Internet della Fondazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le linee guida di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019.

Gli eventuali utili netti o gli avanzi di gestione eventualmente risultanti dal bilancio saranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione, durante la propria vita, ha pertanto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e/o di cassa nonché fondi, capitali o riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e Scioglimento

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a norma dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea potrà, con propria delibera, può apportare tutte le modifiche e integrazioni che saranno eventualmente richieste dai superiori Organi di tutela e controllo.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o, per iscritto, da almeno un quinto degli aderenti.

Art. 19 Scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

Lo scioglimento, la cessazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori.

I liquidatori debbono provvedere entro il termine di massimo un anno dal conferimento del mandato, ai seguenti compiti:

- a) realizzare le attività e pagare la passività;
- b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, da loro stessi convocata con preavviso di almeno sessanta giorni.

Per l'approvazione del loro operato sarà sufficiente il voto della maggioranza dei presenti, con esclusione degli astenuti;

- c) devolvere l'eventuale patrimonio netto residuo, conformemente al disposto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore Individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti e alle loro eventuali successive variazioni e in particolar modo alla Legge 266/91.

F.TO GIUSEPPINA GIAMBERTONE

F.TO MASSIMO SARACENO